

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO
APPELLO CON ISTANZA CAUTELARE

Per la Prof.ssa Rosaria FIUMARA (C.F. FMRRSR80H60L452W) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto su foglio separato, dall'avv. Raffaello Misasi (C.F. MSSRFL75R16D086G – che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione/notificazione all'indirizzo pec avvaraffaellomisasi@cnfpec.it oppure al numero di fax 06/44252477) e con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma al Corso d'Italia n. 102

- ricorrente/appellante

Contro il

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro legale rappresentante *p.t.*, con l'Avvocatura Generale dello Stato

- resistente/appellato

E nei confronti di

- Teresa Somma, Domenico Licastro, Filomena Sorbino, Antonio Bonetto, Lucia Pizzabelli, Mauro Pennesi, Gennaro Cavallo Rosalba Salvi, Antonella Turco, Stefano Armani, Benedetta Baiocco, Giuseppe Cosentino, Marco Rigotti, Giuseppe Salvatore Barnaba, Grazia Barillà, Arcangela Bisceglia, Vincenzo Nunzio Scalcione, Adriana Silvana Minella, Marisa Zucco, con l'Avv. Domenico Naso;

- Gennaro Cavallo, con l'Avv. Biancamaria Celletti e Francesco Vannicelli;

- Giuseppe Cosentino, con l'Avv. Antonio Salerno;

- Sig. Claudio Buzzi Di Marco non costituito in giudizio e residente in (46041) Asola (MN) alla Via Belfiore n. 10

- controinteressati

Nonché, vista la stipula del contratto, in contraddittorio con il

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA – C.F. 80012550929, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliato

Per la riforma

della sentenza del Tar Lazio, Sezione Terza bis, n. 505/2022 pubblicata il 18 gennaio 2022 e non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso di prime cure proposto

per l'annullamento

Dei D.D. MIUR n. 1134/2018 e 1259/2017, del D.M. MIUR n. 138/2017 e di ogni altro provvedimento, atto, avviso e verbale comunque connesso e collegato alla procedura concorsuale di reclutamento dei dirigenti scolastici bandita con D.M. n. 138/2017

Premessa

Rosaria FIUMARA, con altri ricorrenti, **ha impugnato dinanzi al Tar il mancato superamento delle prove preselettive (r.g. 10557/2018)**, con l'iniziale patrocinio dell'Avv. Domenico Naso, poi sostituito in corso di causa dallo scrivente difensore (cfr. deposito PAT prot. n. 2019074406 del 26 luglio 2019).

Ha ottenuto in via cautelare (CdS ordinanza n. 6293/2018 su r.g. riuniti n. 9369/2018 e 9952/2018) **l'ammissione con riserva alle prove scritte ed orali** e, diversamente dagli altri ricorrenti, le ha superate entrambe ed è risultata **vincitrice di uno dei 2900 posti messi a concorso** (cfr. doc. 4 primo grado – deposito PAT prot. n. 2019076809 del 2/8/2019).

Dopo altro ricorso al Consiglio di Stato per attuazione della misura cautelare, accolto con ordinanza n. 5581/2021, Rosaria FIUMARA **è stata assunta con contratto del 12 ottobre 2021** (cfr. docc. 1 e 2 primo grado – deposito PAT prot. n. 2021099876 del 25 ottobre 2021) contenente, però, clausola di risoluzione automatica collegata all'esito del giudizio.

Avendo interesse al consolidamento del risultato ottenuto in sede cautelare, l'appellante ha quindi coltivato il giudizio dinanzi al Tar Lazio, rappresentando e documentando in molteplici occasioni (cfr. memorie e documenti per le diverse udienze di merito celebrate) la sua posizione differenziata rispetto agli altri ricorrenti.

L'appellante ha pure evidenziato l'avvenuto **mutamento** - in forza dell'art. 2 – comma 2/bis del D.L. 126/2019 convertito in L. 8/2020 (cfr. deposito PAT prot. n. 2020094534 del 16/11/2020) - della graduatoria concorsuale in una **graduatoria ad esaurimento** di tipo idoneativo, evocando la possibilità di una pronuncia in rito con effetto di consolidamento del risultato cautelare alla luce della **sentenza dell'Ecc.mo Consiglio di Stato n. 200/2021** (cfr. note di udienza – deposito PAT prot. n. 2021004147 del 12 gennaio 2021), e considerando che tutti i restanti idonei non vincitori non vantano una posizione differenziata o in contraddittorio con la sua.

Anche in ragione dell'assunzione con riserva, al fine di concludere l'anno scolastico 2021/2022, all'ultima udienza del 19 dicembre 2021 Rosaria Fiumara, ferme le eccezioni ed i motivi spiegati, aveva chiesto un rinvio (cfr. memoria merito - deposito PAT prot. n. 2021105413 dell'8 novembre 2021); richiesta cui si era associato il collega che intendeva notificare motivi aggiunti sotto altri profili per i suoi assistiti.

In data 18 gennaio 2022 è stata invece pubblicata l'appellata sentenza n. 505/2022 che, indicando in epigrafe tutti i ricorrenti, tutti i ricorsi e tutti i motivi aggiunti e senza esplicitare alcuna differenziazione tra questo e quel ricorrente, respinge ogni domanda e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite.

La sentenza è errata ed ingiusta ed impone la proposizione del presente appello.

A) I fatti rilevanti

La ricorrente ha partecipato al concorso per 2900 dirigenti scolastici.

In data 23 luglio 2018 alle ore 8:00 è stata convocata presso l'Istituto d'Istruzione secondaria "Enzo Ferrari" di Chiaravalle Centrale (CZ) per sostenere la prova preselettiva. Le aule erano due, su due piani differenti.

La prova è iniziata alle ore 10:00 per una durata massima prevista di 100 minuti.

Dopo circa un'ora dall'avvio della prova, intorno alle ore 11:00, quando la ricorrente aveva già risposto a tutte le domande e si accingeva a ricontrollare nei 40 minuti residui le sue risposte, la caduta di un fulmine ha interrotto la fornitura di energia nella sola aula del piano inferiore del plesso scolastico dove stava svolgendo la sua prova, causando lo spegnimento di tutti i computer.

I commissari, in più occasioni, hanno assicurato che tutte le risposte già date nell'ora di prova trascorsa erano state salvate.

L'energia elettrica è stata ripristinata dopo oltre un'ora ma, alla riaccensione dei computer verso le ore 12:30, la ricorrente ha scoperto con sgomento che tutto il lavoro svolto non era stato salvato dai terminali ed era andato quindi perduto.

I commissari hanno quindi comunicato ai candidati, stanchi, turbati e deconcentrati, che avrebbero dovuto ricominciare a svolgere la prova dall'inizio.

In queste condizioni proibitive, per lo stress e la stanchezza accumulati nel tempo e per il frastuono ed il disordine diffusi nel plesso scolastico fra le proteste dei molti che lamentavano la violazione dei più elementari principi di contestualità delle prove e di *par condicio*, la ricorrente ha dovuto ricominciare il test dall'inizio per terminare infine la prova verso le ore 14:00.

L'esito del test è stato quindi negativo per la ricorrente che, ritenendosi ingiustamente pregiudicata, ha proposto ricorso al Tar con altri candidati, notificato il 23 settembre 2018 e poi rubricato con r.g. 10557/2018.

B) I primi atti ed eventi processuali

Con l'iniziale patrocinio dell'Avv. Naso, la ricorrente con altri concorrenti ha impugnato gli atti di concorso lamentando, fra gli altri motivi, la disparità di trattamento, l'illogicità e la contraddittorietà, la violazione di legge, della *par condicio* e dei principi di trasparenza e di imparzialità, la violazione del principio di contestualità della prova.

Con successivi motivi aggiunti, tempestivamente notificati il 10 ottobre 2018, i ricorrenti fra cui l'appellante FIUMARA hanno ulteriormente dedotto ed illustrato i problemi

tecnicisti diffusi in molte sedi d'esame, con la conseguente violazione dei principi di contestualità della prova, di imparzialità e di *par condicio* fra i candidati.

Con i primi motivi aggiunti, sono stati anche depositati (cfr. docc. 5 e 6 deposito Avv. Naso – prot. PAT n. 2018080692 dell'11 ottobre 2018) alcune dichiarazioni testimoniali ed alcuni verbali di prova preselettiva che registrano i problemi tecnici sopra ricordati (interruzione di energia elettrica, spegnimento dei pc, slittamento dell'orario delle prove preselettive).

La domanda cautelare è stata respinta dal Tar Lazio con ordinanza n. 6420/2018, in cui il Collegio si è pronunciato su alcune censure, ritenendole in sede sommaria non convincenti, ma senza affrontare in quella stessa sede sommaria il difetto di contestualità, i problemi tecnici denunciati e la violazione della *par condicio*.

L'ordinanza è stata appellata dinanzi al Consiglio di Stato che, con decreto presidenziale n. 5998/2018 e con successiva ordinanza n. 6293/2018, ha disposto l'ammissione con riserva dei ricorrenti fra cui l'appellante FIUMARA alle successive prove di concorso.

C) L'esito delle prove, l'assunzione e le norme *medio tempore* intervenute e la richiesta di pronuncia in rito per il consolidamento della tutela

L'appellante FIUMARA ha sostenuto e superato le prove scritte (cfr. doc. 1 deposito PAT prot. n. 2019074406 del 26 luglio 2019) e le prove orali e, all'esito della valutazione dei titoli di carriera, è risultata tra i 2900 vincitori, come da decreto MIUR dell'1 agosto 2019 (cfr. doc. 4 deposito PAT prot. 2019076809 del 2 agosto 2019).

Come già dedotto in premessa, l'appellante è stata poi assunta con clausola risolutiva (ridepositati come docc. 2 e 3 appello) in attesa della decisione sul ricorso.

Nelle more, il legislatore con l'art. 2 – comma 2/bis del D.L. 126/2019 convertito in L. 8/2020 ha infine previsto l'assunzione per scorrimento di tutti i concorrenti idonei.

Si è quindi dedotto (cfr. note di udienza – deposito PAT prot. n. 2021004147 del 12 gennaio 2021) che l'intervenuto superamento delle prove scritte e orali da parte della ricorrente appellante FIUMARA – da un lato – e la trasformazione della graduatoria concorsuale in graduatoria ad esaurimento – dall'altro – avessero assorbito, superandola, l'iniziale valutazione insufficiente delle prove preselettive, che invero il MIUR aveva previsto al solo fine di una scrematura dei candidati, e non per testarne la preparazione o l'attitudine all'incarico. Ciò in applicazione estensiva del principio dell'assorbimento, giusto quanto chiarito nella decisione dell'Ecc.mo Consiglio di Stato n. 200 del 7 gennaio 2021 che si è occupata di un caso sostanzialmente identico.

D) L'esito di primo grado

Il Tar Lazio non ha accolto le deduzioni dell'appellante FIUMARA in punto di sopravvenuto cambiamento della natura della procedura selettiva, né quelle riferite alla sua vicenda personale che la differenziava dagli altri.

Con sentenza n. 505/2022 (doc. 1 appello), che ritrascrive integralmente una motivazione presa da altro giudizio, il Tar Lazio considera tutte le posizioni dei ricorrenti alla stessa stregua. Nella decisione si legge un iniziale riferimento alla mancata ammissione alle prove orali di una non meglio determinata parte ricorrente (e che non è l'appellante FIUMARA che aveva superato le prove scritte) ed all'impugnativa del decreto 27 marzo 2019 di approvazione dell'elenco degli ammessi agli orali (elenco in cui c'è l'appellante).

Tiene conto poi della costituzione del Ministero e della proposizione di motivi aggiunti sui decreti di approvazione delle graduatorie finali in cui, va ribadito, l'appellante FIUMARA risulta fin dall'inizio vincitrice in posizione utile.

Ricalcata poi integralmente la motivazione della sua sentenza 1226/2021, il Tar chiude la pronuncia assumendo che *“il ricorso introduttivo e quelli per motivi aggiunti non possono trovare accoglimento. Le spese seguono la soccombenza”*.

Non c'è quindi alcuna differenziazione tra un ricorrente e l'altro e, in particolare, non si tiene in alcun conto la posizione e le deduzioni di Rosaria FIUMARA che, di conseguenza, è costretta a notificare il presente appello.

La sentenza è errata ed ingiusta per i seguenti motivi

1. Improcedibilità per cessata materia del contendere con effetto consolidante all'esito del conseguimento del posto e del mutamento della graduatoria

La sentenza è errata e si impugna nella parte in cui ha esaminato e respinto nel merito il ricorso ed i motivi aggiunti di tutti i ricorrenti, compresa l'appellante Rosaria FIUMARA invece di dichiarare, solo per quest'ultima, l'improcedibilità della domanda per cessata materia del contendere con effetto di consolidamento, stante il conseguimento del posto ed in conseguenza di tre circostanze: *(i)* il superamento delle prove scritte ed orali, *(ii)* il collocamento in posizione utile per l'assunzione poi avvenuta e *(iii)* la novella legislativa che ha modificato la natura della graduatoria da concorsuale a idoneativa.

Si deduce che, per identico ma precedente concorso, l'Ecc.mo Consiglio di Stato con la sentenza n. 200/2021 ha deciso che *“... per effetto della previsione dell'art. 17 comma 1 bis d.l. 12 settembre 2013 n. 104 ... la graduatoria di merito del ridetto concorso è stata trasformata in una graduatoria ad esaurimento, stravolgendo la ratio concorsuale e la*

rilevanza selettiva delle prove ... divenendo una procedura idoneativa nella quale la risorsa da scarsa è divenuta disponibile per tutti quei candidati che avevano dimostrato di possedere i requisiti scientifico-culturali per assumere il ruolo di dirigenti scolastici, avendo superato le prove scritte ed orali”.

Il Consiglio di Stato spiega poi che *“la trasformazione della graduatoria del concorso in graduatoria ad esaurimento ... ha determinato la superfluità del test preselettivo peraltro mai considerato ai fini della individuazione della professionalità dei candidati, con conseguente legittimità della permanenza nella graduatoria finale di quei candidati che, seppur ammessi con riserva per effetto del decreto cautelare ... abbiano superato positivamente le prove scritte ed orali previste nel bando di concorso”.*

L'appellante Rosaria FIUMARA ritiene che i principi appena esposti possano essere applicati anche al concorso di cui è causa ed alla sua specifica condizione di vincitrice dello stesso, all'esito dell'ammissione cautelare alle prove scritte ed orali, peraltro già assunta ed attualmente dirigente di una scuola in Sardegna.

Si chiede pertanto la riforma della sentenza appellata nella parte in cui non ha differenziato rispetto agli altri ricorrenti la posizione di vincitrice/assunta dell'appellante FIUMARA e non ha valutato la significativa incidenza dell'art. 2bis del D.L. 126/2019 sulla natura della graduatoria finale e sulla sorte della sua domanda di tutela.

Ciò ai fini del definitivo consolidamento della tutela ottenuta in via cautelare, anche attraverso una pronuncia di improcedibilità per cessata materia del contendere.

2. Omessa pronuncia sui motivi specifici di Rosaria FIUMARA – Motivazione apparente ed insufficiente – Difetto di istruttoria

La tecnica redazionale utilizzata per la stesura della sentenza appellata rende particolarmente gravosa la censura nel merito delle questioni sollevate, considerando che il Tar Lazio ha mutuato per intero la sua motivazione da un altro giudizio e, pertanto, non c'è una correlazione diretta tra i motivi di ricorso e le motivazioni di rigetto.

Già solo questa circostanza fonda la richiesta di riforma della sentenza.

L'appellante, fin dalla prima memoria di merito per l'udienza dell'8 ottobre 2019 ed in tutte quelle successive, ha ribadito e sviluppato la censura relativa alla mancata contestualità delle prove preselettive quale causa di una grave disparità di trattamento, per i noti problemi tecnici che hanno interessato la sua specifica sede di esame, e che ha generato un sensibile pregiudizio a suo danno.

Ha illustrato che, a causa delle criticità descritte, aveva affrontato la prova preselettiva in

condizioni proibitive e deteriori rispetto a tutti gli altri candidati che, all'opposto, hanno fruito di condizioni ambientali normali e, dunque, rispetto a lei più favorevoli.

Dopo aver affrontato un'ora di prova, rispondendo alle domande proposte ed accingendosi ad un riesame delle risposte date, ha infatti subito:

- lo shock per l'improvviso spegnimento dei computer;
- la tensione di oltre un'ora di attesa prima che il problema tecnico fosse risolto;
- la rabbia di apprendere che, diversamente da quanto affermato dai commissari, tutte le risposte date nel corso della prima ora erano andate perdute;
- la frustrazione generata dall'inaccettabile alternativa presentata dagli stessi commissari di concorso fra la ripetizione integrale della prova e l'abbandono dell'aula;
- la confusione, il frastuono ed il disordine nella ripetizione della prova effettivamente svolta dalle ore 12:30 circa alle ore 14:00 circa.

Al netto del pregiudizio per la perdita di risposte già date, Rosaria FIUMARA ha dovuto affrontare la riedizione della prova in condizioni proibitive.

Su queste circostanze dettagliate nelle memorie, anche se il Ministero non ha mai contestato ex art. 64 comma 2 CPA la ricostruzione offerta, l'appallente aveva avanzato anche un'apposita istanza istruttoria nei seguenti termini:

- *affinché, ex art. 64 comma 4 CPA, art. 63 comma 1 CPA e art. 210 c.p.c. ivi richiamato, sia disposta dall'Ecc.mo Tar Lazio l'acquisizione dei verbali di prova concorsuale preselettiva svolta il giorno 23 luglio 2018, dalle ore 8:00 in poi, presso l'Istituto d'Istruzione secondaria Enzo Ferrari di Chiaravalle Centrale (CZ) e riferiti all'aula di esame in cui era collocata la ricorrente Prof.ssa Rosaria Fiumara;*
- *affinché siano richieste relazioni e/o informazioni scritte al Ministero resistente, ex art. 213 c.p.c. e art. 63 comma 5 CPA su orari, modalità e condizioni ambientali di svolgimento della prova preselettiva di cui sopra e sulla differenza tra i dati statistici - nazionale e locale - di superamento delle prove preselettive.*

Tale istanza, come la sua obliterazione, non è stata neppure citata in sentenza che, invece, parrebbe affrontare e respingere la relativa censura assumendo che “*dal verbale d'aula risulta che ... la cancellazione parziale o completa del testo scritto dai candidati ... è da imputare esclusivamente ad un involontario gesto sul touchpad da parte dei candidati medesimi non riconducibile in alcun modo dunque al malfunzionamento del computer*”.

Si è usato il condizionale perché, come dedotto, l'intera motivazione è mutuata da altro giudizio ed il Tar non chiarisce se stia rispondendo ad uno specifico motivo di censura.

La motivazione, oltre che errata, è solo apparente proprio perché acriticamente ripresa da altro giudizio e dunque scollata dalle effettive allegazioni ed acquisizioni del giudizio.

Non c'è in atti alcuna deduzione del Ministero resistente che imputi all'appellante FIUMARA l'avvenuta cancellazione delle risposte o che neghi l'interruzione elettrica a causa del maltempo o che contesti la condizione rivolta in aula e, soprattutto, non c'è alcun verbale - riferito alle prove preselettive di Rosaria FIUMARA svolte in quel di Chiaravalle Centrale (CZ) il 23 luglio 2018 al piano inferiore - da cui poter estrarre e confermare quanto affermato dal Tar.

Eppure l'istanza istruttoria per l'acquisizione dei verbali delle prove preselettive era stata avanzata e, in ogni caso, il Ministero aveva l'onere di prendere posizione sulle contestazioni in punto di fatto dettagliate nelle memorie di merito e di documentare, eventualmente, una realtà opposta a quella esposta.

Di conseguenza, merita riforma la sentenza appellata nella parte in cui, assumendo una circostanza non acquisita, ha respinto la doglianza riferita ai problemi tecnici ed al conseguente difetto di contestualità quale causa di disparità di trattamento.

Sul punto si deve ribadire che sono ben noti lo stress e la tensione che accompagnano normalmente ogni candidato che debba sostenere una prova di concorso; come tali giuridicamente indifferenti.

Ma non sono indifferenti il pesantissimo supplemento di stanchezza mentale, di stress psicofisico e l'alterazione degli equilibri connessi ad eventi straordinari non previsti.

Quando un evento esterno provochi un'alterazione così significativa delle modalità di svolgimento della prova, è evidente che la parità di trattamento viene vulnerata.

L'obbligo di contestualità nell'espletamento delle prove è il primo presidio posto a tutela della *par condicio concurrentium*, per evitare che – in difetto - si avvantaggi qualcuno.

Ma bisogna poi garantire che le condizioni al contorno siano uguali per tutti.

Si immagini l'ipotesi di una sede di concorso in cui, dopo l'ingresso alle ore 8:00 la prova inizi alle ore 9:00 e termini regolarmente alle ore 10:30 come da programma.

In questo caso i candidati, pur normalmente tesi, l'avranno affrontata con la freschezza mentale garantita dal breve intervallo temporale fra avvio e termine della prova.

Dovrebbe essere così per tutti i candidati, salve ragionevoli asimmetrie che restino confinate in brevi range di tempo ed in difformità ambientali non significative.

Non c'è invece parità di trattamento per quei candidati che, in altra sede concorsuale, pur essendo entrati alle 8:00 come i colleghi del primo esempio, abbiano iniziato la prova alle 12:30, con oltre 4 ore e mezza di ritardo ed abbiano finito alle ore 14:00.

Si tratta di uno iato temporale considerevole che incide sullo svolgimento delle prove.

Tale differenza si dilata e si aggrava se, oltre al tempo, siano diversi anche altri elementi, come la silenziosità/rumorosità dell'aula, l'umore collettivo normale/alterato, la presenza di contestazioni diffuse oppure di candidati che profittino della confusione per avvantaggiarsi, e tutto quanto possa incidere sulla concentrazione del candidato.

A differenza degli altri candidati, che hanno svolto le prove in sedi non colpite da un problema tecnico, la ricorrente ha subito lo svantaggio competitivo di svolgere il test in condizioni anormali, in orari di avvio/fine sensibilmente dilatati, con grande supplemento di stress, dopo lo shock per la perdita dei dati, in un'aula agitata da sommosse.

La disparità emerge anche dall'impietoso confronto del dato statistico nazionale di superamento del test (36%) con quello specifico dell'aula in questione (circa 18%).

Aula in cui si è anche registrato il più grande numero di risultati bassissimi che non ha eguali e che può trovare una ragionevole giustificazione, anche secondo *l'id quod plerumque accidit*, solo nella cornice di una specifica sede d'esame colpita da un evento particolare che ne ha modificato le condizioni di esercizio.

Anche le riflessioni del Tar circa la pretesa inesistenza di un principio di unicità della prova – che a causa della motivazione presa da altro giudizio si considera in risposta allo specifico motivo di censura - **non** sono condivisibili perché fondate sulla diversa ipotesi in cui, per problemi tecnici, *non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata* e ne venga quindi disposto il rinvio.

Ciò che è senz'altro previsto nel bando e non si contesta.

Ancora una volta la pronuncia appellata sconta il difetto di aver mutuato la motivazione da un altro giudizio che, in questo caso, concerneva evidentemente lo slittamento di prova in altro giorno per una determinata sede di esame.

Ma tale circostanza e tale motivazione non hanno alcun senso e non c'è nesso con le deduzioni di Rosaria FIUMARA che non si è lamentata di aver fatto la prova in un giorno diverso dagli altri.

Anzi si è lamentata esattamente dell'opposto, ovvero del fatto che, pur essendo necessario ripetere la prova in condizioni di parità con gli altri, le è stata invece imposta la prosecuzione della prova ad oltranza in condizioni di assoluto disagio.

Per tutte queste ragioni la sentenza del Tar Lazio merita riforma con accoglimento delle domande di annullamento e di tutela avanzate dall'appellante.

3. Istanza cautelare

Quanto al *fumus* si rinvia ai motivi sopra esposti.

Quanto al *periculum* si deduce che l'appellante è stata assunta con clausola risolutiva collegata all'esito del giudizio (ridepositati come doc. 2 e 3 appello).

L'esecuzione della sentenza appellata, pertanto, potrebbe consentire e imporre all'Amministrazione resistente di risolvere immediatamente il contratto di lavoro, con evidenti pregiudizi non solo economici, considerato che per assumere servizio Rosaria FIUMARA si è trasferita dalla Calabria in Sardegna, trovando ora una sistemazione stabile, ma sostenendo al tempo sacrifici personali assai significativi e nelle condizioni proibitive dettate dal Covid19 a tutti note.

Essere licenziata in corso d'anno scolastico sarebbe per lei un doppio trauma oltre a rappresentare un pregiudizio per la stessa Amministrazione scolastica che dovrebbe sostituirla in corso d'opera ed in costanza di carenza di personale dovuta alla pandemia.

In merito alla presente richiesta cautelare si deduce che, in fattispecie assolutamente identica di un appello proposto da altri dirigenti scolastici - come lei ammessi con riserva e poi dichiarati vincitori ed assunti con clausola risolutiva - Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, con l'**ordinanza 7107/2020 adottata su r.g. 8977/2020** ha rilevato che *“le questioni di diritto implicate nella presente controversia (soprattutto in relazione alla particolarità di una procedura concorsuale il cui meccanismo selettivo è stato modificato nel corso del suo svolgimento, avendo il legislatore trasformato la graduatoria concorsuale in graduatoria a scorrimento) necessitano di approfondimenti incompatibili con il carattere sommario tipico della presente fase cautelare ...”* e che *“nel bilanciamento dei contrapposti interessi è opportuno, nelle more della udienza pubblica, sospendere gli atti impugnati, dal momento che, nel frattempo, in esecuzione delle misure cautelari concesse ... gli appellanti sono stati assunti e prestano servizio quali dirigenti scolastici regolarmente incaricati, e che va altresì salvaguardata la regolare erogazione del servizio scolastico ... per l'effetto sospende l'esecutività della sentenza impugnata e degli atti impugnati in primo grado”*.

Stante la perfetta identità delle questioni sollevate e delle posizioni tutelate, si chiede in via cautelare la sospensione dell'efficacia della sentenza e degli atti impugnati in prime cure con riferimento alla posizione dell'appellante Rosaria FIUMARA.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, previa adozione di idonea misura cautelare e sospensiva dell'efficacia della sentenza e dei provvedimenti lesivi impugnati in prime

cure, accogliere l'appello e, quindi, riformare e/o annullare la sentenza del Tar Lazio n. 505/2022. Per l'effetto voglia annullare i provvedimenti impugnati in prime cure ovvero, con pronuncia in rito ad effetto consolidante, anche nella forma dell'improcedibilità per cessata materia del contendere, confermando nel merito l'ammissione alle prove concorsuali scritte ed orali e consolidando il risultato ottenuto all'esito delle stesse con l'utile collocamento nella graduatoria finale di concorso e con l'avvenuta assunzione.

Vinte le spese del doppio grado.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente appello verte in materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile.

Si depositerà con l'appello notificato e la procura:

1. Sentenza Tar Lazio n. 505/2022 attestata copia conforme;
2. Contratto di assunzione;
3. Presa di servizio.

Roma, 31 gennaio 2022

Avv. Raffaello MISASI